



LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL "CURA ITALIA"

Schede di lettura

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 2-bis - Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario

Il nuovo articolo 2 bis traspone nel testo del decreto Cura Italia, modificandolo, l'articolo 1 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 che viene conseguentemente abrogato facendo salvi gli effetti già prodotti.

Alla luce della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza e di assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia "intensiva e sub intensiva" relativi alla cura dei pazienti affetti dal COVID- 19 il comma 1, lettera a), ed i commi da 2 a 4 dell'articolo 2-bis consentono, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - a soggetti iscritti agli albi delle professioni sanitarie, nonché, secondo la riformulazione operata dalla legge di conversione del Cura Italia, agli operatori socio-sanitari. Tali incarichi hanno durata non superiore a sei mesi e sono prorogabili nel 2020 in ragione dell'eventuale perdurare dello stato di emergenza (la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza fino alla data del 31 luglio 2020). Il conferimento è ammesso in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 (ovvero al divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa) e all'articolo 6 del D.L. 78/2010 (ovvero al livello della spesa per emolumenti o gettoni o altre utilità, comunque denominate, per i titolari di incarichi di qualsiasi tipo). I contratti stipulati in assenza di tali requisiti sono nulli.

Il comma 4 fa salvi gli incarichi già conferiti, per le medesime finalità, dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale fino al 10 marzo 2020, fermo restando il limite massimo di durata.

I predetti incarichi, se necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale (ovvero dall'art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 "cd. Decreto Calabria") nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione e provincia autonoma dal decreto direttoriale 10 marzo 2020.

Le attività di lavoro autonomo prestate nell'ambito dello stato di emergenza sono computate ai fini del requisito di anzianità richiesto dalle procedure straordinarie di stabilizzazione ex art. 20 comma 2 d.lgs. 75/2017¹.

Verificata l'impossibilità di assumere personale anche facendo ricorso agli idonei di graduatorie in vigore, enti e aziende del Ssn possono altresì conferire fino al 31 luglio 2020 incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (si ricorda che l'art. 1 del dl 14/2020 faceva esclusivo riferimento al personale infermieristico collocato in quiescenza).

La possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale. A tali incarichi (che possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale) non si

¹ Si ricorda che la citata disciplina prevede che fino al 31.12.2022 possano essere banditi, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigente in possesso dei seguenti requisiti:

- titolarità, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- maturazione, alla data del 31 dicembre 2019, di almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4.

Articolo 2-ter - Misure urgenti per l'accesso del personale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie al Servizio sanitario nazionale e norma transitoria sulle classi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche

Il nuovo art. 2 ter traspone nel testo del dl Cura Italia, modificandolo, l'articolo 2 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 che viene conseguentemente abrogato.

La norma prevede che durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possono conferire incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari (l'articolo 2 del D.L. n. 14 faceva riferimento al personale sanitario).

Tali incarichi hanno durata di un anno, non sono rinnovabili e sono conferiti mediante procedure comparative, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, svolte con forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso per una durata minima di cinque giorni solo sul sito dell'azienda che lo bandisce.

Il conferimento è ammesso in deroga, se necessario, limitatamente agli oneri relativi al 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale 10 marzo 2020. In ogni caso, il ricorso agli incarichi in esame è subordinato alla previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Inoltre la norma, con esclusivo riferimento alla seconda sessione dell'anno accademico 2018-2019, introduce modalità semplificate di svolgimento della prova finale afferente alle classi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche (L/SNT/1).

Si prevede che, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante il corso di studio, la discussione della tesi possa essere svolta con modalità a distanza e che la prova pratica possa consistere nello svolgimento di una prova con domande a risposta chiuse e aperte su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale (come previsto dal punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 30 settembre 2016, prot. 46319).

Si ricorda che l'articolo 102 del DL Cura Italia, non modificato dalla legge di conversione, sempre con esclusivo riferimento alla seconda sessione dell'anno accademico 2018-2019, ha già previsto le stesse modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione (L/SNT/2, L/SNT/3 e L/SNT/4).

Articolo 2-quater - Piani di fabbisogno del personale del Servizio sanitario Nazionale

L'articolo 2-quater inserisce nel dl Cura Italia l'art. 3 del decreto legge 14/2020, che viene conseguentemente abrogato. La norma dispone che, per poter avviare le assunzioni straordinarie secondo le modalità di cui ai succitati articoli 2-bis e 2-ter, le Regioni procedono alla

rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Articolo 2-septies - Disposizioni urgenti in materia di volontariato

L'articolo 2-septies, inserisce nel decreto Cura talia le disposizioni dell'art. 6 del decreto 14/2020 prevedendo che per il periodo della durata emergenziale, ovvero fino al 31 luglio 2020, non si applica il regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell'Ente del Terzo settore stabilito dall'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017).

Articolo 5-bis - Dispositivi di protezione individuali e altri dispositivi medici

L'articolo 5-bis traspone nel testo del decreto l'art. 34 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 che viene conseguentemente abrogato. In particolare, si prevede che il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del D.L. n. 18/2020, siano autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza e fino al 31 luglio 2020, ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, droplets e trasmissione aerea (come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020) ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Fino al termine dello stato di emergenza è altresì consentito l'impiego di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista dalla normativa vigente, previa valutazione dell'efficacia da parte del Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 2 della ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020.

Infine il comma 3 prevede che fino al 31 luglio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e che, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio di conformità alle prescrizioni europee.

L'articolo 5-sexies, traspone nel testo del decreto Cura Italia l'art. 13 del decreto legge 14/2020 che viene conseguentemente abrogato. In particolare si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Si prevede inoltre che agli esercenti le professioni sanitarie impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore (in relazione, tra l'altro, alla regolamentazione di riposi, pause, ferie, turni notturni, etc.), purchè venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Si precisa che con il comma 1-bis dell'art. 17-ter tale norma è stata estesa anche al personale universitario impegnato nelle attività assistenziali presso le aziende ospedaliere universitarie. Le modalità attuative sono da stabilire con Intesa tra l'università e la Regione di riferimento, entro i limiti del finanziamento sanitario corrente.

Articolo 13, comma 1 bis - Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione

Il testo dell'art. 13 del DL Cura Italia viene integrato con l'aggiunta del comma 1-bis, che, in deroga all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, consente alle pubbliche amministrazioni, per la tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

Articolo 14 - Sorveglianza sanitaria

Al fine di procedere ad una razionalizzazione delle disposizioni intervenute nell'attuale situazione emergenziale, l'articolo 14 del Decreto Cura Italia viene modificato, coordinandolo con il testo dell'articolo 7 del decreto legge 14/2020. La norma prevede che nei confronti degli operatori sanitari, degli operatori dei servizi pubblici essenziali e dei dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, non si applica la misura della quarantena precauzionale (di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legge 19/2020), anche nell'ipotesi di contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o di rientro da aree ubicate al di fuori del territorio italiano. Tali lavoratori, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.

Articolo 17-ter, commi 1 e 2 - Disposizioni per le Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano e per le Aziende Ospedaliere Universitarie

L'art. 17-ter, inserito nel corso dell'iter di conversione del decreto, stabilisce che le disposizioni sul potenziamento del SSN si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e, ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

Inoltre si estendono anche alle aziende ospedaliere universitarie le disposizioni di cui agli articoli 1 (incentivi in favore del personale dipendente), 2-bis (assunzioni straordinarie di specializzandi e conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario), 2-ter (conferimento di incarichi di individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e agli operatori sociosanitari), 2-quater (rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale), 5-sexies (rimodulazione o sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti) e 12 (permanenza in servizio del personale sanitario) del decreto Cura Italia, in base alle modalità stabilite con Intesa tra l'università di riferimento e le Regioni, entro i limiti del finanziamento sanitario corrente come rideterminato in aumento dalle disposizioni del decreto.

Articolo 22-bis- Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari

L'articolo 22-bis, inserito nel corso dell'iter di conversione del decreto Cura Italia istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato all'adozione di iniziative di solidarietà in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma precisa che i destinatari delle iniziative di solidarietà sono familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) che per tutta la durata dello stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto ovvero "come concausa" del contagio da COVID-19 (comma 1). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuate le modalità di attuazione di questa norma (comma 2).

Conferma di ulteriori disposizioni del d.l. 14/2020

Vengono inserite nel testo del Decreto Cura Italia, senza modifiche, alcune norme introdotte con il D.L. 14/2020;

- l'articolo 2-quinquies che inserisce nel testo del Decreto Cura Italia l'art. 4 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 relativo a misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
- l'articolo 2-sexies che inserisce nel testo del Decreto Cura Italia l'art. 5 del decreto legge 14/2020 relativo all'incremento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna;
- l'articolo 4 bis che inserisce nel testo del Decreto Cura Italia l'art. 8 del decreto legge 14/2020 relativo all'istituzione di Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;
- l'articolo 4-ter che inserisce nel testo del Decreto Cura Italia l'art. 9 del decreto legge 14/2020 disciplinando la facoltà dei Comuni di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata;
- l'articolo 5-ter che inserisce nel testo del Decreto Cura Italia l'art. 10 del decreto legge 14/2020 prevedendo specifici interventi per far fronte ad indifferibili esigenze dovute ad insufficienze respiratorie acuto-croniche, garantendo ai pazienti in trattamento con ossigenoterapia la possibilità di avvalersi anche in ambiente non domestico del dispositivo che consente la ricarica dell'ossigeno liquido;
- l'articolo 5-quater che inserisce nel testo del Decreto Cura Italia l'art. 11 del decreto legge 14/2020 relativo a misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici;
- l'articolo 5-quinquies che inserisce nel testo del Decreto Cura Italia l'art. 12 del decreto legge 14/2020 e reca alcune norme di deroga, nonché un finanziamento specifico, per l'acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita;
- l'articolo 17 bis che inserisce nel testo del Decreto Cura Italia l'art. 14 del decreto legge 14/2020 e contiene una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria.

Per l'analisi delle disposizioni succitate si rimanda alla specifica nota di lettura sul d.l. 14/2020 inviata a tutte le strutture Cisl Fp in data 10 marzo 2020.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

I. AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Durante l'iter di conversione in legge del decreto sono state apportate alcune modifiche all'art. 19 che disciplina le modalità di accesso all'assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) con la specifica causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane relativamente ai periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020. In particolare, in caso di richiesta di accesso all'assegno ordinario erogato dal Fis non sono più previsti l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del d.l. 18/2020 (vecchia formulazione) dovevano essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Pertanto i datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale previsto dal d.lgs. 148/2015. In merito alle semplificazioni procedurali relative ai limiti temporali di presentazione della domanda e alla verifica della sussistenza delle causali si conferma la deroga alle norme del d.lgs. 148/2015.

Una ulteriore novità concerne l'estensione della platea dei lavoratori coperti dall'assegno ordinario poiché, oltre a quelli assunti alla data del 23 febbraio, vengono inclusi anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo, ferma restando la deroga al requisito di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione dell'assegno.

Inoltre, inserendo nel Decreto Cura Italia il testo dell'art. 13 del D.L. 9/2020 (che viene conseguentemente abrogato) si introduce una norma specifica per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti nelle unità produttive situate nei comuni della c.d. zona rossa (individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020) nonché per quelli che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, con esclusivo riferimento a quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa. Per questi datori, che già hanno beneficiato degli assegni ordinari ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 9/2020, si prevede la possibilità di accedere all'assegno con causale "emergenza COVID-19" per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. Tale trattamento (al quale non si applica il tetto aziendale previsto per le prestazioni erogate dal Fis in base al quale esse sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro) è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari 4,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio di tale limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, non prende in considerazione ulteriori domande.

Art. 19-bis. – Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

L'articolo 19-bis introdotto durante l'iter di conversione del dl 18/2020 prevede che le disposizioni relative agli ammortizzatori sociali si intendono estese ai datori di lavoro su tutto il territorio nazionale sino al mese di agosto 2020 anche qualora nel medesimo periodo procedano, o abbiano proceduto a partire dal 24 febbraio 2020, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso. Di conseguenza si estende la platea dei potenziali beneficiari degli ammortizzatori sociali disciplinati dal "DL Cura Italia" derogando agli articoli 20, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, lett. c), del d.lgs. 81/2015 che vietano l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato, anche a scopo di somministrazione, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto. La deroga riguarda anche l'articolo 21, comma 2 del del d.lgs. 81/2015 che detta una specifica disciplina sanzionatoria prevedendo che qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 22 - Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Durante l'iter di conversione del decreto legge 18/2020 sono state apportate alcune modifiche all'art. 22 che prevede la possibilità di riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane per Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi gli enti del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che non abbiano aderito al Fis e quindi non siano coperti dalle relative tutele. Alla luce di una modifica introdotta al testo originario dell'art. 22 si specifica che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro oltre che in caso di sospensione del rapporto. L'accesso all'istituto può concernere i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio, nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, i dipendenti assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 (ferma restando l'esclusione del requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa).

Ai fini dell'attivazione della cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti è obbligatorio l'accordo (che può essere concluso anche in via telematica) con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Una modifica operata dal Senato esclude dall'obbligo di accordo i datori di lavoro che abbiano chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il trattamento è riconosciuto nel rispetto del limite delle risorse attribuite a ciascuna regione o provincia autonoma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di riparto del limite

massimo complessivo, pari a 3.293,2 milioni di euro per il 2020. Si ricorda che una prima quota (pari a 1.293,2 milioni di euro) di tali risorse è stata ripartita tra le regioni e le province autonome con D.M. del 24 marzo 2020. Viene esclusa dal riparto una quota delle risorse, al fine di destinarla alla concessione dei medesimi trattamenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai datori di lavoro aventi unità produttive site in più regioni o province autonome.

Con i commi da 8-bis a 8-quinquies vengono traposti gli articoli 15 e 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 conseguentemente abrogati. Più in particolare, i commi 8-bis e 8-ter prevedono che i trattamenti in deroga possano essere concessi per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020 e in base ai medesimi presupposti e procedure previste dall'art. 22 con riferimento a soggetti operanti in dieci comuni della provincia di Lodi ed in un comune della provincia di Padova. La disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nei suddetti comuni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, gli altri datori di lavoro. Il trattamento aggiuntivo è riconosciuto entro un limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per il 2020. Tali risorse sono stanziare a valere sulla dotazione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

I commi 8-quater e 8-quinquies prevedono la concessione dei trattamenti in deroga, sempre in via aggiuntiva ed in base ai medesimi presupposti e procedure previste dall'art. 22, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, agli altri datori di lavoro. Tali trattamenti aggiuntivi sono ammessi per un periodo non superiore a quattro settimane e nel rispetto di un limite massimo di spesa (per il 2020) pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni per la regione Veneto e 25 milioni per la regione Emilia-Romagna. Il trattamento aggiuntivo di cui ai commi 8-quater e 8-quinquies non è cumulabile con quello di cui ai commi 8-bis e 8-ter.

II. ASSENZE DAL LAVORO

Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Con una modifica introdotta in sede di conversione del decreto Cura Italia si specifica che oltre al personale sanitario, pubblico e privato, anche per la polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, l'incremento del numero di giorni di permesso retribuito ex art. 33 legge 104/1992 previsto dall'art 24 del dl 18/2020 è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.

Articolo 35-bis - Periodi continuativi di attività del personale volontario impegnato nella protezione civile

L'articolo 35-bis, introdotto durante l'iter di conversione del Decreto Curas Italia, prevede che per il personale volontario impegnato nelle attività di protezione civile connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale dettata dall'epidemia Covid-19 l'applicabilità delle garanzie previste dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile) sia prevista per un periodo massimo di centottanta giorni continuativi (in luogo dei sessanta previsti dalla disciplina ordinaria). Si specifica che le garanzie in favore dei volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile riguardano: il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; la copertura assicurativa (a determinate condizioni).

III. MISURE SUL PUBBLICO IMPIEGO

Abrogazione art. 70 - Potenziamento dell'Agazia delle dogane e dei monopoli

Si precisa che l'articolo 70 del d.l. 18/2020 che disponeva un incremento delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agazia delle dogane e dei monopoli è stato abrogato dall'art. 31 del D.L. 8 aprile 2020 che, al fine di compensare lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19, conferma per l'anno 2020 un incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agazia delle dogane e dei monopoli. Tale incremento è disposto a valere sui finanziamenti dell'Agazia stessa e in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

L'art. 31 del d. 23/2020 precisa inoltre che, a decorrere dal 9 aprile 2020, i dipendenti dell'Agazia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agazia delle dogane e dei monopoli - il cui status giuridico è stato equiparato a quello proveniente dall'Agazia delle dogane, a norma dell'art. 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 - sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agazia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche in relazione al riconoscimento quali ufficiali di polizia tributaria.

Articolo 74, commi 7 bis e 7 ter - Assunzione di dirigenti statali e aggiornamento delle procedure di reclutamento nelle PA

I commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 74, introdotti durante l'iter di conversione del decreto, dettano alcune disposizioni volte ad assicurare la più rapida copertura di posti vacanti in organico in relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19.

In particolare, il comma 7 bis al fine di procedere all'immediata assunzione di dirigenti statali, consente lo svolgimento dell'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), attualmente in fase di svolgimento, entro il 30 maggio 2020 con modalità a distanza e anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 12 e 13 del DPR 24 settembre 2004, n. 272, che disciplinano le modalità di svolgimento del corso e gli esami conclusivi. Le modalità dell'esame conclusivo sono definite con decreto del Presidente della SNA. La disposizione prevede inoltre che tutti gli allievi siano assegnati alle amministrazioni di destinazione ex art. 15, co. 2, DPR 272/2004, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito definita a seguito dell'esame conclusivo della fase di formazione generale. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici procedono alle assunzioni nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento. La norma fa salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 3 della L. 56/2019 (c.d. Legge concretezza) che ha introdotto, con riferimento

al triennio 2019-2021, alcune norme transitorie volte a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego. In particolare, si ricorda che le citate disposizioni consentono alle amministrazioni statali di procedere, in deroga alle procedure di autorizzazione stabilite dalle norme vigenti ed alle norme sulla mobilità volontaria:

- all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento di graduatorie vigenti nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione;
- all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio

A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, il nuovo comma 7-ter prevede un aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento, di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, allo scopo di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego. A tal fine si prevede l'adozione entro il 31 luglio 2020 di un regolamento governativo ex art. 17, co. 1, della L. 400/1988, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Tale disciplina è prevista in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020. Nello stabilire alcuni criteri per l'aggiornamento della disciplina regolamentare, la disposizione prevede che le procedure concorsuali debbano essere volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane.

Art. 87 - Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

L'87 del decreto legge "Cura Italia" viene modificato in sede di conversione con il recepimento nel corpo della norma di alcune disposizioni dell'art. 19 del dl 9/2020 che vengono conseguentemente abrogate.

In particolare il comma 1, trasponendo il testo dell'art. 19 comma 1 d.l. 9/2020, specifica che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il periodo trascorso, in relazione al virus COVID-19, in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

Con una integrazione apportata al comma 3 si specifica che anche con riferimento ai periodi di assenza dal servizio imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico adottati in vigore dell'abrogato art. 3, comma 1, del d.l. 6/2020 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. 19/2020, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile (che resta ai sensi dell'art. 87 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa), le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio solo dopo aver utilizzato gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Il comma 3-bis, che traspone il testo dell'art. 19 comma 2 dl 9/2020 esclude i periodi di assenza dal servizio per ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del dl 112/2008 che riconosce il solo trattamento economico fondamentale per i primi dieci giorni di assenza per malattia.

Il comma 4-bis, introdotto durante l'iter di conversione in legge del Decreto Cura Italia, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 o ad una data antecedente stabilita con dpcm e comunque non oltre il 30 settembre 2020, prevede che al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019, ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o al diverso profilo posseduto. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.

IV. TUTELA DELLA DISABILITÀ'

Art. 26 - Assenze dal servizio dei lavoratori disabili

L'art. 26, comma 2 modificato in sede di conversione del decreto, prevede che, indipendentemente dalla condizione di "sorveglianza attiva", fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché per i lavoratori con handicap non grave in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero può essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione. Nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

ART. 39 – Svolgimento lavoro agile in caso di disabilità

L'art. 39, come modificato in sede di conversione del Decreto Cura Italia, stabilisce che per tutto il periodo dell'emergenza (in luogo del termine del 30 aprile 2020), i lavoratori in condizione di disabilità grave (ex art. 3, comma 3 legge n.104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona gravemente disabile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi della disciplina vigente (legge 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ai quali è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile, viene esteso ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

V. MISURE DI PROROGA O SOSPENSIONE

Articolo 61-bis - Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

L'articolo 61-bis, introduce nel testo del decreto Cura Italia, il contenuto dell'articolo 1 del decreto legge n. 9 del 2020 che dispone l'anticipo di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020, della data a decorrere dalla quale acquistano efficacia le disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del decreto n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. La succitata norma ha introdotto numerose modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale: differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730; rimodula i termini entro cui i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate; introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta. Il comma 2 differisce al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 46 - Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

La disposizione, modificata durante l'iter di conversione del decreto, dispone che a decorrere dal 17 marzo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Inoltre durante tale periodo si conferma il divieto per il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (licenziamento individuale per ragioni economiche).

Art. 103, comma 5 - Sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici

Con riferimento all'art. 103 comma 5 del dl 18/2020 che non viene modificato e che stabilisce la sospensione fino alla data del 15 aprile 2020 dei termini per i procedimenti disciplinari relativi di dipendenti pubblici pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, si segnala che l'articolo 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, proroga il termine del 15 aprile al 15 maggio 2020.